

17663



Richiesta copia studio
dal Sig. CAITO
per diritti € 1.55
il 20 MAG 2002
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE Prima PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Vito LA GIOIA

Presidente

1. Dott. Piero MOCALI

Consigliere

2. » Umberto GIORDANO

»

3. » Emilio GIRONI

»

4. » Livio PEPINO

»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MONTANTI Giuseppe, nato a il
Canicattì il 10.5.1956; PARLA Salvatore, nato ivi il
29.5.1948;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. SANTALI
per diritti € 1.55
il 01-08-02
IL CANCELLIERE

Udienza pubblica

del 19.3.2002

SENTENZA

N. 267/2002

REGISTRO GENERALE

N. 38320/01

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. SOLE 24 ORF
per diritti € 1.55
il 19.08.2002
IL CANCELLIERE

avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di
Caltanissetta, in data 25.9.1999;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere



167

Piero MOCALI;

Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. ANTONIO MURRA

che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del Parla, limitatamente ai reati diversi dall'omicidio; rigetto nel resto. Rigetto del ricorso Montanti;

=====

Udito, per la parte civile, l'Avv. =====

✓

Udit i i difensori avv; Armando VENETO e Alfredo GAITO;

=====

OSSERVA

Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, cadde in un agguato tesogli la mattina del 21.9.1990 in contrada S. Benedetto di Favara e venne ucciso con numerosi colpi di arma da fuoco.

Gli esecutori materiali del delitto sono stati individuati, processati e definitivamente condannati in separati procedimenti; agli attuali imputati – in concorso con altri, le cui posizioni qui più non rilevano - si contestava la partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa.

La Corte d'assise di Caltanissetta, con sentenza del 4.4.1998, li assolveva entrambi per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.; su gravame del P.G., la Corte d'assise d'appello – colla sentenza oggi esaminata – ne dichiarava la penale responsabilità in ordine al delitto di omicidio e a quelli connessi, afferenti la violazione della disciplina delle armi (ad eccezione di un unico episodio, per il quale pronunciava assoluzione per insussistenza del fatto), la loro ricettazione e il danneggiamento seguito da incendio dei veicoli e delle armi utilizzati nell'agguato, condannandoli alla pena dell'ergastolo.

Sia il Montanti che il Parla proposero ricorso per cassazione e questa Corte, colla sentenza 16.10.2001, mentre confermava quella impugnata relativamente ai coimputati, disponeva la separazione delle posizioni dei medesimi, in quanto il Parla con motivi aggiunti di ricorso e il Montanti a mezzo del difensore nel corso della discussione, avevano eccepito l'improcedibilità dell'azione penale, per motivi attinenti a difetto della estradizione e a violazione del principio di specialità.

Le informazioni assunte da questa Corte e la copiosa documentazione prodotta oggi dalle difese, hanno condotto alle seguenti conclusioni: il Montanti, nonostante una inizialmente progettata procedura di estradizione, immediatamente abbandonata per l'intendimento espresso dalle locali Autorità, venne dalle medesime espulso dal Messico e, giunto in Italia, fu tratto in arresto per l'esecuzione di numerose ordinanze custodiali, fra cui quella afferente il delitto Livatino; il Parla era stato inizialmente estradato dalla Germania, solo in rapporto ad ordinanza custodiale per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. Era stata poi iniziata la procedura di estradizione suppletiva, in ordine ai reati oggi esaminati, la quale venne concessa, con atto del 26.8.1997, limitatamente al delitto di omicidio, con richiesta di ulteriori informazioni relative ai reati connessi; ma l'assoluzione intervenuta in primo grado aveva determinato la rinuncia da parte della competente Autorità giudiziaria a coltivare ulteriormente la procedura suppletiva di estradizione.

La sentenza gravata di ricorso inquadrava l'assassinio del magistrato in un contesto criminale che aveva visto divampare una vera e propria guerra di mafia fra le coalizzate organizzazioni della "stidda" in Palma di Montechiaro e in Canicattì (di quest'ultima erano esponenti di rilievo, secondo le numerose e convergenti dichiarazioni rese da collaboratori della giustizia, il Montanti e il Parla) e le famiglie di "cosa nostra"; ne erano conferma i tanti attentati e omicidi che si erano verificati in quel tempo. Il magistrato era particolarmente inviso agli "stiddari" per avere adottato a loro carico pesanti provvedimenti di prevenzione ed avere partecipato alla inflizione di severe condanne; in particolare era cresciuto l'odio nei confronti di quel giudice per una condanna, ritenuta priva di prove, relativamente alla illegale detenzione di armi. In genere, comunque, l'ambiente della "stidda" lamentava l'incisività dell'azione del magistrato nei confronti della criminalità emergente in Canicattì, coltivando poi l'opinione che il medesimo favorisse gli avversari. La sua uccisione sarebbe stata, quindi, una dimostrazione di forza da parte del gruppo e, contemporaneamente, uno strumento di possibile addebito a "cosa nostra".

Riteneva la Corte territoriale che, essendo stata esclusa dalle indagini svolte qualsiasi macchia nella figura umana e professionale del magistrato ucciso, il movente del delitto fosse quello puramente punitivo di un soggetto strenuamente impegnato nel contrasto della criminalità mafiosa.

La responsabilità del Montanti e del Parla, per partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa del delitto, è stata ritenuta precipuamente sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori Croce,



Calafato e Schembri – i primi due confessi sul proprio concorso morale e il secondo anche sulla partecipazione alla fase organizzativa, il terzo approvvigionatore delle armi e terminale di confidenze resegli dal coautore materiale Puzangaro. Si trattava di soggetti intrinsecamente credibili e già accreditati nei processi separatamente tenutisi per gli stessi fatti, reciprocamente ed oggettivamente riscontrati; costoro ed altri collaboratori avevano confermato che il Montanti rivestiva un ruolo apicale nella “stidda” di Canicattì – elemento questo di particolare interesse, visto che era pacifica acquisizione processuale che l’omicidio di un magistrato, ovvero l’eliminazione di un obiettivo di non comune caratura, comportasse l’informativa e l’assenso dei capi. Che tali adempimenti fossero avvenuti nei confronti del Montanti era concordemente affermato dai collaboratori, così come che costui avesse dato il proprio assenso all’operazione.

Analogamente era avvenuto per il Parla, il cui ruolo specifico si era poi estrinsecato – trovandosi egli all’estero – nel rifornimento di armi e che aveva avuto contatti col Montanti, rivestendo anch’egli una posizione di preminenza nella “stidda”, addirittura con compiti di “rappresentanza”.

In punto di pena, ritenuta la sussistenza delle aggravanti contestate, la Corte distrettuale negava la concessione di attenuanti ex art. 62 bis c.p., in ragione dei precedenti penali a carico dei prevenuti e della impressionante serie di accuse omicidiarie che li raggiungeva, infliggendo quindi ad entrambi l’ergastolo.

* * * * *

Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione gli imputati.

Nell’interesse del Montanti, il difensore denunciava:

- col primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di ritenuto concorso morale. I giudici di merito non avevano enucleato significativi comportamenti, eziologicamente collegati coll’evento, addebitabili al ricorrente ai sensi dell’art. 110 c.p.; mancava la prova di un qualche contributo efficiente fornito per la commissione dei delitti in esame e, in fin dei conti, il quadro accusatorio si basava su provalazioni di due collaboratori, non di prima mano e non riscontrate;
- col secondo motivo, analoghi vizi in punto di valutazione probatoria. La sentenza impugnata sorvolava sulla intrinseca attendibilità dei chiamanti in correità, ravvisando l’esistenza di riscontri in una accusa “de relato” e nella genericamente affermata appartenenza del Montanti ad un sodalizio criminoso, venendo meno al doveroso scrutinio delle dichiarazioni accusatorie.

Nell’interesse del Parla, il ricorso principale riproduceva le censure sopra riportate, sottolineando in particolare la necessità di una individuazione di responsabilità che prescindesse dalla mera appartenenza ad una organizzazione criminosa; criticava la valutazione delle fonti accusatorie, evidenziando le carenze, i contrasti e le incongruenze di dichiarazioni non sempre di prima mano, del resto rese da soggetti dei quali non era stata validamente indagata l’intrinseca credibilità.

Il ruolo apicale attribuito al ricorrente nella “stidda” di Canicattì era contraddetto dalla sentenza di condanna inflittagli per il delitto ex art. 416 bis c.p.; mentre il diniego delle attenuanti generiche era, fra l’altro, giustificato con una precedente condanna per omicidio, in realtà inesistente.

Coi motivi aggiunti di ricorso, i difensori eccepivano, come in premessa, la improcedibilità dell’azione penale per difetto di estradizione e violazione del principio di specialità; reiteravano la critica alla valutazione delle prove; chiedevano la immediata applicazione del nuovo regime dell’art. 64 c.p.p. e, segnalando il contrasto giurisprudenziale a tale riguardo, subordinatamente instavano per la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte o, in caso contrario, per la rilevazione di profili di illegittimità costituzionale.

* * * * *



Osserva la Corte – riguardo alla posizione del Montanti – che non sussiste alcun impedimento all'esercizio dell'azione penale, come invece paventato dalla difesa, in riferimento a vizi della procedura dell'extradizione. Dal complesso delle informazioni acquisite – grazie anche al fattivo contributo della stessa difesa – emerge, invero, che tale procedura non è mai stata esperita nei confronti dell'attuale ricorrente; come sopra si è preannunciato, costui, tratto in arresto mentre si trovava in Messico, venne, prima ancora che l'iter estradizionale prendesse corpo e per accordo tra gli Stati (dei quali è prova chiara nella corrispondenza diplomatico-ministeriale introitata), espulso. Ora, è stato reiteratamente affermato da questa Corte che la consegna di un soggetto allo Stato che ne ha fatto richiesta (è il caso di specie, attestato dall'arresto del Montanti) e che contro di lui intende procedere penalmente, allo stesso modo dell'espulsione, costituisce atto di portata più ampia rispetto a quello dell'extradizione, perché tronca ogni rapporto di ospitalità o di residenza collo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, di non avere più ragione per proteggere tale soggetto. Pertanto, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ad indagato consegnato per espulsione allo Stato italiano in assenza di espletamento della procedura di estradizione, non può farsi questione di applicazione del principio di specialità, il quale diviene inapplicabile (cfr. Sez. I, 2.10.1998, Monachello; Sez. VI, 25.1.1994, Formichi Maglia; id., 3.3.1993, Palazzolo).

E' pacifico che a carico del Montanti pendesse il provvedimento custodiale afferente i reati oggi giudicati, il quale venne eseguito all'arrivo del soggetto in Italia; da un punto di vista processuale, dunque, pienamente legittimo è stato l'esercizio dell'azione penale.

Ciò premesso, deve affermarsi l'infondatezza del ricorso.

Il quadro probatorio a carico del ricorrente è stato adeguatamente dispiegato e correttamente valutato – per quanto il giudice di legittimità può conoscerne – dai giudici di merito; esso si sostanzia di un contributo accusatorio che, anzitutto, individua la qualità di associato mafioso, con ruolo apicale, del Montanti: sotto tale profilo, concorda una numerosa serie di dichiarazioni accusatorie precipuamente di prima mano, individuanti la collocazione topografica del sodalizio, la sua appartenenza alla congrega della "stidda", la struttura soggettiva e operativa, all'interno della quale la posizione del ricorrente è accertata indubitabilmente, laddove la contraria affermazione del ricorso è generica e priva di dati di valido contrasto.

La sentenza impugnata si è data carico di scrutinare – avvalendosi correttamente dei criteri valutativi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte – la credibilità intrinseca dei collaboratori a tale riguardo, rilevando la personale conoscenza dei fatti riferiti, la spontaneità e autonomia delle dichiarazioni, la loro coerenza e permanenza nel tempo, unitamente alla circostanza che già nel medesimo processo – dal quale le posizioni del Montanti e del Parla sono state separate – tale verifica aveva avuto esito positivo. E, del resto, la censura di carente motivazione al riguardo, è formulata dal ricorrente in termini non specifici e senza l'enunciazione di fatti valutabili negativamente da questa Corte. Il riscontro estrinseco è dato dalla assoluta corrispondenza e sovrapposibilità delle dette dichiarazioni.

L'accertata posizione verticistica del Montanti è stata correttamente apprezzata come rilevante per i delitti in esame, essendo principio ormai acquisito e convalidato nei termini esposti dal giudice "a quo" che l'esecuzione di un omicidio di clamorosa incidenza esterna – quale quello riguardante un magistrato – in una coll'accertato movente (individuato nella feroce intolleranza, da parte del sodalizio di appartenenza, della di lui attività investigativa, che molto nuoceva all'organizzazione criminosa), non potesse essere né deliberato né eseguito senza il previo consenso dei capi. E' ovvio che non solo questa qualità – ove non fosse provata la consapevolezza e l'assenso da parte dei medesimi – potrebbe farsi valere a fini di responsabilità penale, essendo altrettanto acquisito che la sola partecipazione (a qualunque livello) ad un gruppo delinquenziale non coinvolge automaticamente chiunque per qualsiasi atto criminale ne venga prodotto. Ma, nella specie, anche tale aspetto è stato logicamente e correttamente motivato dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la pluralità di dichiarazioni, provenienti significativamente dall'interno della stessa organizzazione e, specialmente, anche da materiali partecipi al delitto Livatino, secondo le quali il



Montanti era stato informato e aveva consentito alla sua esecuzione. Improprio sarebbe sminuire tale quadro probatorio, lamentando la caratteristica "de relato" delle citate dichiarazioni; non solo, invero, la fonte principale è rintracciabile nei detti autori materiali, ma, come ha correttamente rilevato la sentenza in esame, lo scambio di notizie fra soggetti intranei ad un sodalizio criminale, aventi ad oggetto progetti ed attuazioni proprie delle sue finalità, è strumento informativo normale e adeguatamente idoneo a confermare la veridicità delle informazioni così circolanti.

La qualità di concorrente morale del Montanti non può dunque essere negata sulla base delle esaminate argomentazioni difensive, apparendo insindacabilmente motivato il contributo causale offerto alla realizzazione dei reati che qui si giudicano, nella forma del previo e indispensabile consenso, teso a rafforzare il proposito criminoso e a sostenere l'attività materiale necessaria per il suo adempimento.

* * * * *

In riferimento alla posizione del Parla, diverso è l'esito degli accertamenti in punto di procedibilità dell'azione penale, per i sopra visti vizi della procedura estradizionale.

Si è già detto che l'extradizione è stata concessa dalla Repubblica Federale tedesca, a séguito di richiesta suppletiva, in ordine al delitto di omicidio, per il quale il G.I.P. di Caltanissetta aveva emesso provvedimento custodiale; si sostiene, da parte del ricorrente, che tale procedura sarebbe viziata per l'omessa notificazione a lui stesso del provvedimento di estradizione, come invece reso obbligatorio dalla normativa tedesca, cui dovrebbe farsi richiamo per la valutazione della legittimità dell'intera procedura. La tesi è infondata, basandosi sulla mera affermazione di un vizio procedurale del quale non vi è prova in atti e della cui esistenza – nella evidente inerzia del soggetto interessato – non potrebbe farsi indagatrice questa Corte, la quale non ha poteri istruttori e il cui esame deve limitarsi alle resultanze cartolari acquisite (cfr. Sez. VI, 9.9.1999, Mbanaso), le quali attestano l'avvenuto assenso dello Stato estero alla procedibilità nei confronti del Parla, per il delitto di omicidio.

Si è anche visto sopra, come la procedura aggiuntiva – riguardante i reati connessi e sui quali pure si sono pronunciati i giudici di merito – non ha invece avuto esito, essendo stata lasciata cadere la relativa iniziativa dall'Autorità giudiziaria italiana, dopo l'assoluzione del Parla in primo grado. La conseguenza è, al riguardo, quella invocata dai difensori; le Sezioni Unite di questa Corte, invero, colla sentenza 28.2.2001, Ferrarese, intervenendo a risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno statuito che, per i fatti diversi da quelli relativamente ai quali è stata concessa l'extradizione e commessi prima della consegna (come nella fattispecie), è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo il sopraggiungere (ma non è questo il caso) di estradizione suppletiva; la clausola di specificità, difatti, si pone come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti d'indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tutti i reati diversi dall'omicidio, stante la non promovibilità dell'azione penale.

Il ricorso è infondato nel resto.

Appare, anzitutto, priva di pregio la tesi di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, per la immediata applicazione, in questa sede, del novellato disposto dell'art. 64 c.p.p.; la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (il che vanifica la necessità di un intervento delle Sezioni Unite) nel ritenere inapplicabile nel giudizio di legittimità la regola processuale sopra richiamata. Proprio colla sentenza che rigettava i ricorsi dei coimputati degli attuali ricorrenti (Sez. I, 16.10.2001, Calafato + 1), si è così argomentato: la stessa legge costituzionale 23.11.1999, n. 2, di inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost., prefigurava nell'art. 2, per i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma, una sia pur parziale disapplicazione dei nuovi principi, riservando al legislatore la specifica regolamentazione della



disciplina intertemporale, al precipuo fine di attenuare la portata degli effetti dirompenti che quei principii avrebbero potuto determinare sulla tenuta dei processi in corso. Resta fermo il fondamentale criterio di diritto transitorio, costituito dalla generale sottoposizione dei procedimenti penali in corso ai principii introdotti nell'art. 111 Cost. e alle nuove disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova dichiarativa, approvate con la legge attuativa del "giusto processo" (art. 26 c. 1 legge n. 63/2001): si che devono intendersi di natura eccezionale e tassativa le deroghe a questo criterio, espressamente previste nei successivi commi del medesimo art. 26. Quanto alla specifica disciplina transitoria per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, il 5° comma dell'art. 26 – ricalcando l'identica lettera dell'art. 1 c. 4 del d.l. 7.1.2000, n. 2, conv. nella legge 25.2.2000, n. 35 e recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 legge cost. n. 2/1999 – stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nel caso concreto, già valutate ai fini delle decisioni di merito, "si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse". L'uniforme formulazione di entrambe le normative transitorie succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità, è diretta – com'è noto – a neutralizzare il dispiegarsi della diversa, radicale soluzione ermeneutica postulata dal massimo organo della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. 25.2.1998, Gerina; id., 13.7.1998, Citaristi), secondo cui ogni questione riguardante la legittimità del procedimento acquisitivo e, per ciò, l'utilizzabilità della prova ai fini della decisione, deve essere deliberata secondo le regole probatorie vigenti – anche se sopravvenute – al momento della decisione finale e non a quello dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato. Orbene, se la "ratio" e l'"intentio legis" cui si ispira l'eccezionale deroga per il giudizio di legittimità, rispetto al generale criterio di immediata applicabilità dello "jus superveniens" nei processi in corso, sono quelle di salvaguardare gli effetti delle decisioni adottate dai giudici di merito nel pieno rispetto delle regole di acquisizione e di utilizzazione della prova dichiarativa, vigenti ai fini delle deliberazioni dibattimentali, secondo l'art. 526 c. 1 c.p.p., l'analisi storico-sistemica e logica della norma transitoria di cui all'art. 26 c. 5 legge n. 63/2001 comporta di necessità che quel giudizio resti insensibile all'operatività di tutte le nuove regole dettate in tema di formazione e di valutazione della prova. S'intende dire che, una volta esauritosi il procedimento probatorio nelle fasi di merito, il giudice di legittimità deve solo accertare il pregresso, corretto governo delle norme all'epoca vigenti "in subiecta materia", mentre non possono essere fatte valere per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ragioni di inutilizzabilità della prova dichiarativa, sopravvenute in forza delle nuove disposizioni della legge n. 63/2001, la quale del resto non introduce alcuna nuova regola di valutazione di detta prova ai fini delle decisioni di merito. Così interpretata, la specifica disposizione dell'art. 26 appare frutto di una razionale scelta (di carattere generale e di tipo transitorio) operata dal legislatore, senza incorrere in alcun contrasto con previsioni normative della Costituzione.

Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi che le considerazioni spese in rapporto alla posizione Montanti valgono anche per il Parla, colle seguenti precisazioni.

Che una sentenza, emessa in diverso procedimento per il delitto associativo qualificato, non abbia riconosciuto la preminenza del Parla in un sodalizio mafioso, non inficia il quadro probatorio, che al riguardo si basa sulla messe di dichiarazioni accusatorie, che già si sono esaminate; tale sentenza, pronunciandosi allo stato degli atti e non affrontando una "questione di stato" opponibile in altri giudizi, resta un elemento di valutazione estraneo al compendio probatorio utilizzato dalla decisione gravata di ricorso. Che il Parla sia stato dichiarato responsabile dell'omicidio solo in base alla sua appartenenza alla "stidda" è smentito dagli argomenti specificamente individualizzanti il suo ruolo non solo apicale, ma di soggetto che, informato della decisione omicida in tale veste, aveva non solo consentito alla sua effettuazione, ma offerto un contributo causale nell'apprestamento delle armi, nella promessa (poi non mantenuta, ma le lamentele degli interessati al riguardo, rafforzano il suo ruolo nella vicenda) di offrire aiuto e rifugio, dopo il delitto, ad altri coautori, in Germania,



dove egli risiedeva all'epoca e dove in precedenza si erano recati i collaboratori poi dichiaranti sul punto, per l'acquisto di armi.

La sentenza impugnata ha chiarito anche due aspetti, censurati dal ricorrente: non esservi incompatibilità cronologica tra viaggio in Germania e fase ideativa del delitto, visto che il giugno 1990 (data del primo) non era quella dell'ideazione del delitto, ma della comunicazione agli alleati stiddari della sua decisione; non esservi incompatibilità logica fra la mancata individuazione, tra le armi usate per l'omicidio, del mitra che sarebbe stato acquistato in Germania tramite il Parla, dal momento che molteplici erano le armi omicide e molteplici quelle acquistate, secondo i collaboratori, colla conseguenza che il mancato impiego di una di essere non inficiava la complessiva credibilità del racconto. Le altre pretese incongruenze delle diversificate dichiarazioni accusatorie – del cui corretto esame si è dato già atto – costituiscono prevalentemente una reinterpretazione del loro contenuto e raffronto a circostanze non emergenti dalla sentenza, sì che ne è inibito il sindacato a questa Corte.

Da ultimo, in punto di pena, si duole il Parla della mancata concessione di attenuanti generiche, contestando l'affermazione della sentenza di appello, secondo la quale egli sarebbe già gravato da condanna all'ergastolo per omicidio; tale aspetto non ha decisiva valenza, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei parametri valutativi stabiliti dall'art. 133 c.p., valorizzando la straordinaria gravità del fatto, il contesto nel quale maturò, l'intensità del dolo e la premeditazione, la personalità – comunque negativa – del concorrente morale. Non v'è dunque spazio per un ulteriore scrutinio in questa sede.

Deve solo rilevarsi che il preannunciato annullamento senza rinvio non comporta variazioni della pena, in quanto i reati satelliti – per i quali la pena infliggenda non avrebbe superato i cinque anni di reclusione – non avevano neppure influito, ai sensi dell'art. 72 c.p., per l'applicazione dell'isolamento diurno, corrispondendo la pena inflitta, dell'ergastolo, al solo omicidio.


Rigetto del ricorso Montanti con ulteriori statuizioni, come da dispositivo; rigetto parziale del ricorso Parla e quindi senza spese.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Parla, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) perché l'azione penale non poteva essere promossa; rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso del Montanti, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, addì 19.3.2002

IL CONSIGLIERE RELATORE



IL PRESIDENTE

Firma del presidente.